## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 LUG. 1999

ADDI' 13 LUG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI COSENTINO ALEANDRI AMATI BONADONNA CIOFFARELLI	Pietro Lionello Livio Matteo Salvatore Francesco	Presidente Vice Presidente Assessore "	FEDERICO HERMANIN LUCISANO MARRONI META PIZZUTELL	Maurizio Giovanni Pietro Angiolo Michele LagVincenzo	Assessore " "
DONATO	Pasquale	44		<b>.</b>	

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione. ...... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO-LUCISANO- RETA.

DELIBERAZIONE Nº 3862

OGGETTO: Schema di deliberazione concemente: Dip.te FELICE TASCIOTTI, nato a Priverno (LT) il 12.7.1951. Sospensione cautelare facoltativa dal servizio dal 27.2.97 al 29.5.98. Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio dal 29.5.98 ai sensi della L. N. 16/92.



OGGETTO: dipendente FELICE TASCIOTTI, nato a Priverno (LT) il 12.7.1951. Sospensione cautelare facoltativa dal servizio dal 27.2.97 al 29.5.98. Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio dal 29.5.98 ai sensi della L.n.16/92.

## SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

Ú.,

PREMESSO CHE con determinazione n.132 del 4.3.1997 il Dirigente del Settore 20 ha provveduto a sospendere obbligatoriamente dal servizio, in via cautelativa, a decorrere dall'11.1.97, il dipendente Felice TASCIOTTI, nato a Priverno (LT) il 12.7.1951, ai sensi del comma 1 dell'art.27 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Enti Locali 1994-1997, in quanto il dipendente citato in pari data era stato tratto in arresto dall'Autorità Giudiziaria;

ATTESO CHE con ordinanza n.257 del 27.2.1997 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del dipendente Felice TASCIOTTI con quella del divieto di espatrio e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei giorni di lunedi, mercoledi, venerdì e sabato di ogni settimana;

**CONSIDERATO CHE** in data 29.5.98 è stato disposto il rinvio a giudizio del dipendente Felice TASCIOTTI, come da relativo decreto pervenuto con nota dell'Avvocatura regionale prot.n.11720 del 31.5.99;

**ATTESO CHE** in data 22.2.1999 sono state revocate al dipendente Felice TASCIOTTI le misure cautelari adottate dall'Autorità giudiziaria con ordinanza n.257/97;

**CONSIDERATO CHE** il dipendente in parola si trova attualmente sospeso dal servizio ai sensi dell'art.27, 1° comma del citato C.C.N.L. a seguito dell'adozione della citata determinazione n.132/97;

RITENUTO OPPORTUNO, altresi, in relazione ai provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria nei riguardi del dipendente Felice TASCIOTTI successivi all'arresto dello stesso e specificati nei capoversi precedenti, determinare la posizione giuridica ed economica dello stesso nei confronti dell'Amministrazione regionale;



ATTESO CHE per il periodo 11.1.1997 – 27.2.1997 il dipendente Felice TASCIOTTI è sospeso obbligatoriamente dal servizio con determinazione n.132/97 ai sensi del C.C.N.L. 94-97, art.27, 1° comma;

**CONSIDERATO CHE** con nota prot.n.8605/20 del 6.6.97 il dipendente Felice Tasciotti, nell'informare l'Amministrazione della revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta dall'Autorità Giudiziaria, chiedeva di essere riammesso in servizio;

ATTESO CHE l'Amministrazione ha ritenuto di non prendere in considerazione la suddetta richiesta considerata la gravità dei fatti addebitati al dipendente che, se accertati, comportano l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi del C.C.N.L., art.25, comma 7;

RITENUTO CHE per il periodo 27.2.1997( adozione delle misure cautelari) – 29.5.1998 ( decreto di rinvio a giudizio) il dipendente in parola si deve considerare, pertanto, sospeso facoltativamente in via cautelare dal servizio, con privazione della retribuzione, ai sensi del citato C.C.N.L. art.27, 3° comma in quanto;

ATTESO CHE il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Latina in data 29.5.98 ha disposto il rinvio a giudizio del dipendente Felice TASCIOTTI per i seguenti capi di imputazione: art.73, comma 4 del D.P.R. 309/90; artt.678 e 697 c.p.; art.56 c.p.; art.76, comma 1 e 6 del D.P.R. 309/90;

PRESO ATTO CHE ai sensi del combinato disposto dell'art.15, comma 1, lett. e) e comma 4 – septies della legge 13 marzo 1990, n.55 così come modificata dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, occorre procedere obbligatoriamente all'immediata sospensione dal servizio del dipendente in parola in quanto imputato di un delitto di cui all'art.73 del D.P.R 309/90;

VISTO in tal senso l'art.27 del citato C.C.N.L. che al comma 4 conferma l'obbligo di sospensione dal servizio del dipendente che si trovi nei casi previsti dalla normativa indicata al capoverso precedente;

**TENUTO CONTO CHE** l'Amministrazione regionale dovrà rideterminarsi in ordine alla posizione giuridica del dipendente Felice TASCIOTTI a seguito della definizione del procedimento penale attualmente a carico dello stesso;



## All'unanimità

## DELIBERA

Di prendere atto e di approvare quanto premesso in narrativa;

di considerare sospeso facoltativamente dal servizio in via cautelare in dipendente Felice TASCIOTTI per il periodo 27.2.1997 – 29.5.1998 ai sensi del C.C.N.L. Comparto Regioni – enti Locali 1994-1997, art.27 comma 3;

per il suddetto periodo 27.2.1997 – 29.5.1998 al dipendente Felice TASCIOTTI spetta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, anche se pensionabile;

di sospendere obbligatoriamente dal servizio il dipendente Felice TASCIOTTI dal 29.5.1998 ai sensi del quarto comma septies dell'art.1 della legge 13.3.90, n.55 così come modificata dall'art.1 della legge 18.1.1992, n.16;

dalla suddetta data viene corrisposta al dipendente Felice TASCIOTTI un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile oltre alle quote di aggiunta di famiglia, se dovute, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge n.127/97.

Il presente provvedimento è impugnabile in via giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della sua notifica.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dog. Saverio GUCCIONE

1 3 100 59**9**